

COMUNE DI GORLA MAGGIORE



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. del
Immediatamente eseguibile.

INDICE

<i>INDICE</i>	2
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art.1 Oggetto del Regolamento</i>	3
<i>Art.2 Definizione dell’attività di acconciatore</i>	3
<i>Art.3 Esercizio dell’attività</i>	3
<i>Art.4 Attività svolte nel domicilio</i>	3
<i>Art.5 Abilitazione professionale</i>	4
CAPO II – NORME PER IL RILASCIO E L’ESERCIZIO DELL’AUTORIZZAZIONE	4
<i>Art.6 Autorizzazione amministrativa all’esercizio</i>	4
<i>Art.7 Criteri per il rilascio dell’autorizzazione</i>	5
<i>Art.8 Domanda di autorizzazione</i>	5
<i>Art.9 Rilascio dell’autorizzazione</i>	5
<i>Art.10 Inizio attività</i>	6
<i>Art.11 Modifiche</i>	6
<i>Art.12 Cessazione dell’attività o modificazione della titolarità dell’impresa</i>	6
<i>Art.13 Trasferimento della sede</i>	6
<i>Art.14 Partecipazione al procedimento amministrativo</i>	6
CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE	7
<i>Art.15 Requisiti igienico-sanitari</i>	7
CAPO IV – ORARI E TARIFFE	7
<i>Art.16 Orari</i>	7
<i>Art.17 Tariffe</i>	7
CAPO V – CONTROLLI E SANZIONI	7
<i>Art.18 Controlli</i>	7
<i>Art.19 Sanzioni</i>	7
<i>Art.20 Abusivismo</i>	8
<i>Art.21 Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione</i>	8
<i>Art.22 Provvedimenti d’urgenza</i>	8
<i>Art.23 Ricorsi</i>	8
CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI	9
<i>Art.24 Abrogazione norme precedenti</i>	9
<i>Art.25 Entrata in vigore del presente regolamento</i>	9

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività professionale di acconciatore. Tale attività rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'art. 41 della Costituzione.

Non sono soggette al presente regolamento le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.

Art. 2 Definizione dell'attività di acconciatore

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inherente o complementare.

Le imprese di acconciatura, inoltre, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 3 Esercizio dell'attività

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente.

E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31/03/98, n. 114, e successive modificazioni.

Le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione professionale e che si faccia ricorso alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, ma i locali devono essere separati, ed espressamente destinati alle specifiche attività.

Art. 4 Attività svolte nel domicilio

L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti, garantendo l'accessibilità alle persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della legge 13/89 e d.m. 236/89.

Art. 5 Abilitazione professionale

Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

- a) *dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;*
- b) *da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica (che può essere frequentato anche in presenza di un rapporto di lavoro);
il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19/01/1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria;*

Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o altra forma di contratto prevista dalle nuove disposizioni vigenti, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

CAPO II - NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 6 Autorizzazione amministrativa all'esercizio

L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento rilasciato dal Responsabile dell'ufficio competente, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 5 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

Art. 7 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 5 del presente regolamento
- b) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- c) idoneità urbanistica ed edilizia dei locali;
- d) autorizzazione allo scarico in fognatura o dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quelli di natura domestica di cui al d.lgs. 152/99;
- e) denuncia agli organi preposti degli impianti elettrici di messa a terra (in presenza di addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati);
- f) ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria per la presenza di specifiche particolari circostanze;
- g) in caso di nuova attività: deve essere garantita l'accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della legge 13/89 e del D.M. 236/89.

Art. 8 Domanda di Autorizzazione

I soggetti interessati dovranno inoltrare istanza utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'ufficio competente contenente i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta/società che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) dichiarazione comprovante il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) planimetria degli ambienti di lavoro in scala 1:100 riportante la destinazione d'uso dei locali, delle varie zone operative e i servizi annessi, comprensiva della rete fognaria interna dall'origine al recapito finale, che dovrà essere necessariamente la pubblica fognatura; alla stessa dovrà essere allegato estratto di mappa con indicazione di via per identificare lo stabile;
- b) relazione tecnica contenente la descrizione dell'attività, l'elenco delle materie prime e dei macchinari utilizzati, con le caratteristiche tecniche che le contraddistinguono, inoltre, le modalità di sterilizzazione e di smaltimento dei rifiuti prodotti;
- c) dichiarazione di assimilabilità degli scarichi a quello di natura domestica ex l.r. 62/85 e d.lgs. 152/99 ;
- d) copia certificazione agibilità degli ambienti;
- e) copia certificazione della abilitazione professionale del richiedente o dei soci o del responsabile tecnico;
- f) copia documento d'identità del richiedente e, in caso di società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale;
- g) documentazione attestante la corretta e regolare installazione degli impianti trattati nel titolo III del vigente regolamento locale d'igiene, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla norme di buona tecnica vigenti ed in conformità alla l. 46/90 per quanto applicabile;
- h) attestazione di pagamento della tariffa prevista dall'A.S.L. Provincia di Varese per prestazioni rese nell'interesse di terzi.

Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa , qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 6 è rilasciata con provvedimento del Responsabile dell'ufficio competente entro 60 giorni dalla presentazione della apposita domanda.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli predisposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 3, presso Enti, Istituti, Associazioni o eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 10 Inizio attività

Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 180 giorni dall'inizio di attività, il certificato d'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.

La mancata presentazione del suddetto documento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 11 Modifiche

Ogni ampliamento e/o modifica dell'attività dovrà essere tempestivamente comunicato e, se richiesto, autorizzato dal competente ufficio.

Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico/sanitari riferiti ai locali, e alle attrezzature.

Art. 12 Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'Impresa

Il titolare deve comunicare la cessazione dell'attività all'ufficio competente entro 30 giorni, restituendo la relativa autorizzazione comunale che, dopo tale termine, è da intendersi comunque revocata per decadenza.

Il richiedente, in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 5, che subentri ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, potrà ottenere una nuova autorizzazione purché alleghi alla domanda di subentro copia del contratto di cessione d'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge ed i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della legge 8/8/1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale con la qualifica professionale richiesta per l'attività.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dell'abilitazione professionale richiesta (art. 5).

Art. 13 Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare la domanda all'ufficio competente osservando le norme del presente regolamento.

Art. 14 Partecipazione al procedimento amministrativo

La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita alle organizzazioni di categoria e sindacali secondo le modalità previste dalla legge 241/90.

CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 15 Requisiti igienico-sanitari

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e dei suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività, sono disciplinati dalle vigenti norme previste nel regolamento locale di igiene.

CAPO IV - ORARI E TARIFFE

Art. 16 Orari

Gli orari giornalieri dell'attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabilite con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, e più precisamente:

- a) l'orario giornaliero dell'attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 8,00 e le 21,00. All'interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare l'orario prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere un'interruzione nell'arco della giornata.*
- b) gli esercizi dovranno restare chiusi in un giorno di ogni settimana liberamente scelto dal titolare dell'attività, salvo le eccezioni previste dal calendario annuale predisposto con specifica ordinanza. Tale obbligo non preclude la possibilità per il singolo operatore di decidere di chiudere per più di un giorno alla settimana.*
- c) agli esercenti è consentito di protrarre l'attività ad esercizio chiuso senza possibilità di accedere dall'esterno, per non oltre un'ora, solo allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all'orario di chiusura normale.*
- d) gli esercizi devono esporre al pubblico un cartello ben visibile indicante l'orario di apertura e di chiusura effettivamente praticato e l'indicazione del giorno o dei giorni di chiusura infrasettimanale prescelto.*

E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente comunicato all'ufficio competente in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

Art. 17 Tariffe

Il titolare dell'Esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 18 Controlli

Gli agenti delle Forze di polizia e il personale dell'ASL, incaricati alla vigilanza dell'attività prevista nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolge l'attività di acconciatore.

Art. 19 Sanzioni

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge 174/2005, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro secondo le procedure previste dalla legge 24/11/1981 n. 689, e successive modificazioni.

Art. 20 Abusivismo

Il Responsabile della Polizia locale ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall’ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, l’organo competente dispone l’esecuzione coattiva ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 21 Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione

L’autorizzazione comunale per l’esercizio di acconciatore può essere sospesa dal Responsabile dell’ufficio competente per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell’autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio, fermo restando quanto segue:

ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l’inosservanza delle prescrizioni previste nell’autorizzazione, il Responsabile dell’ufficio competente, su segnalazione scritta e motivata dell’ufficio Polizia amministrativa o della unità organizzativa preposta della ASL, sospende l’efficacia dell’autorizzazione stessa e diffida il trasgressore a regolarizzare, per quanto possibile, la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Nel caso l’interessato non ottemperi entro tale termine il Responsabile dell’ufficio competente dispone la revoca dell’autorizzazione.

La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all’attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l’abbia sospesa per ugual periodo senza preventivo benestare dell’Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 10.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.

La mancata riattivazione dell’esercizio decorsi 3 mesi dalla sospensione richiesta dall’imprenditore o accertata d’ufficio, comporta la decadenza dell’autorizzazione.

La sospensione dell’attività per documentati gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell’autorizzazione.

Art. 22 Provvedimenti d’urgenza

Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 19, nei casi contingenti e d’urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco in qualità di autorità locale d’igiene provvedimenti quali la chiusura dell’esercizio, la sospensione della autorizzazione, l’allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, l’effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Art. 23 Ricorsi

Il provvedimento di diniego dell’autorizzazione da parte del Responsabile dell’ufficio competente deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Responsabile dell’ufficio competente che nega l’autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 Abrogazione norme precedenti

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 28/06/2001, divenuta esecutiva l'03/07/2001.

Art. 25 Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.